



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle imprese

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0107402 - 16/08/2010 - USCITA**

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Ufficio registro delle imprese
BRINDISI
(VIA PEC)

OGGETTO: Comunicazione unica per la nascita dell'impresa (art. 9, del decreto-legge n. 7 del 2007) - Richiesta di chiarimenti.

Con nota del 6 luglio 2010, senza protocollo, codesto Ufficio del registro delle imprese chiede di conoscere se il facsimile di procura speciale allegato alla circolare ministeriale n. 3616/C del 15 febbraio 2008 debba intendersi utilizzabile, oltre che per la sottoscrizione della distinta relativa al "Modello Comunicazione" di cui all'allegato A al decreto 19 novembre 2009, anche per la sottoscrizione della distinta relativa alla modulistica informatica per il registro delle imprese.

Chiede, in particolare, codesto Ufficio se la predetta procura speciale sia positivamente utilizzabile per la sottoscrizione digitale della distinta relativa alla modulistica "registro imprese", in luogo dell'obbligato, nel caso di domande di iscrizione, modifica e cancellazione dal registro delle imprese, delle imprese individuali.

A tale riguardo, si trasmette copia del parere (prot. n. 101914 del 3 agosto 2010) reso da questa Amministrazione in merito ad analogo quesito.

Circa poi l'altro quesito posto da codesto Ufficio nella nota in riferimento, e cioè se debba ancora intendersi valida la sottoscrizione della distinta relativa alla modulistica "registro imprese" con la dicitura "ai sensi della legge n. 350 del 2003" (che ha aggiunto i commi 2-*quater* e 2-*quinquies* all'articolo 31 della legge n. 340 del 2000), si espone quanto segue.

Questa Amministrazione, come altre coinvolte nella procedura della Comunicazione unica, ha avuto modo, in più occasioni (si veda lo stesso parere allegato), di evidenziare che



l'articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, come convertito, con modificazioni, con legge n. 40 del 2007, e le relative norme di attuazione, non introducono alcuna novità alle discipline sostanziali confluite nella procedura, salvo, per quanto qui rileva, l'obbligo per le imprese individuali di provvedere agli obblighi pubblicitari nei confronti del registro delle imprese e del REA per via telematica o mediante consegna del supporto informatico allo sportello camerale.

Ne consegue che i citati commi *2-quater* e *2-quinquies* continuano ad esplicare pienamente la loro efficacia, nei precisi limiti che la loro natura di norme speciali impone.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Gianfrancesco Vecchio)